D.A. n. 3239 del 19/12/2025

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

SERVIZIO V "DIRITTO ALLO STUDIO"

L'Assessore

D.A. approvazione direttive contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche (art. 7 l.r. 29/09/2016 n. 20)

L'atto si compone di….pagine

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

SERVIZIO V "DIRITTO ALLO STUDIO"

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le Leggi regionali 29 dicembre 1962 n.28 e 10 aprile 1978 n.2;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979,n.70 che approva il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 14.05.1985, n. 246 con il quale sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione;
VISTA la Legge Regionale 20 aprile 1976, n. 35 integrata dalla legge regionale 16 maggio 1978, n.5 e dall'art.19, comma 7 della legge regionale n.19/2005 così come modificata dall'art.1 della legge regionale 2 luglio 2014 n. 15;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n.7 - Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n.22 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il Decreto presidenziale del 5 aprile 2022 n. 9 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente la Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTA la Legge 10/03/2000 n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e la Legge 03/02/2006 n. 27;

VISTO il D.M. n. 267 del 29/11/2007 Regolamento applicativo della Legge 03/02/2006 n.27;

VISTA la Legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 Art. 7 secondo il quale "È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2016, lo stanziamento di 2.400 migliaia di euro per le scuole dell'infanzia non statali (Missione 4, Programma 1, capitolo 373701. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, da erogare

al fine di garantire priorità all'accoglienza gratuita degli alunni in condizioni disagiate per un massimo di due alunni per sezione."

VISTO il D.A. n.6584 del 28/10/2016;

VISTA la disponibilità finanziaria per l'esercizio finanziario 2025 di 3.100 euro sul capitolo 373366 (ex 373701);

RITENUTO che occorre procedere alla modifica del D.A. n. 6584 del 28/10/2016

D E C R E T A

Art. 1 - condizioni di ammissibilità

A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, possono ottenere il contributo di cui all'art. 7 della Legge regionale 29 settembre 2016 n. 20 le scuole dell'infanzia paritarie a condizione che accolgano gratuitamente alla frequenza almeno 2 alunni :

- in condizione di disabilità certificata.
- di disagiate condizioni economiche. Ai fini del contributo in questione, sono da considerarsi alunni di disagiate condizioni economiche quelli componenti di un nucleo familiare in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa all'anno precedente non superiore ad euro 12.058,82

art. 2 - adempimenti

Le scuole dell'infanzia paritarie, dovranno pubblicare un apposito avviso per le famiglie degli alunni invitandole a richiedere la frequenza gratuita e dovranno ammettere gli alunni secondo il seguente ordine di priorità :

- alunni in condizione di disabilità certificata, nell'ordine dato dall'importo ISEE
- alunni di disagiate condizioni economiche, nell'ordine dato dall'importo ISEE non superiore ad euro 12.058,82.

Il contributo sarà concesso :

- per le scuole dell'infanzia paritaria composte da una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni a condizione che la sezione sia composta da almeno 8 alunni;
- per le scuole dell'infanzia paritaria composte da più di una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni per sezione composta da almeno 15 alunni;

Completata questa fase, i gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, dovranno trasmettere l'istanza di ammissione al contributo, al Comune di appartenenza, utilizzando il **mod. P1** sotto forma di autocertificazione, formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000; secondo le disposizioni contenute nelle

Circolari emesse annualmente dal Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio;

Entro 30 giorni dalla fine delle attività didattiche le scuole dell'infanzia che hanno presentato istanza di ammissione al contributo **(mod. P1 e mod. P2)** dovranno presentare, al Comune di appartenenza, apposita comunicazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attestante

che gli alunni ammessi gratuitamente abbiano completato l'anno scolastico, allegando apposita dichiarazione dei genitori che confermi la frequenza gratuita per l'anno scolastico di riferimento, **mod**. **P3**.

Art. 3 - procedimento

Ai fini dell'erogazione del contributo, ciascun Comune, conclusi gli opportuni controlli, anche a seguito di eventuali soccorsi istruttori, dovrà trasmettere al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, l'allegata Tabella A in formato EXCEL, debitamente compilata in ogni sua parte, secondo i termini e le modalità previste annualmente dalle apposite Circolari.

Il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, determinerà l'importo del contributo sulla base dello stanziamento del bilancio della Regione Siciliana (Missione 4, Programma 1, capitolo 373701) in ragione del numero di alunni complessivamente ammessi gratuitamente alla frequenza e, comunque, fino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per alunno ammesso gratuitamente alla frequenza.

Ogni altro specifico adempimentto, sarà riportato nelle Circolari emesse annualmente dal Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio;

art. 4 – cause di esclusione

Non saranno ammesse a contributo le istanze:

- ☐ non completamente compilate;
- ☐ prive della firma del richiedente;
- ☐ proposte da soggetti diverso da quello avente diritto (legale rappresentante);
- ☐ prive in tutto o in parte della documentazione da allegare sopra riportata; è da considerarsi come documentazione assente anche la documentazione allegata all'istanza non completamente compilata (autocertificazioni, ecc. …)
- ☐ presentate oltre il termine di scadenza;
- ☐ se sono stati ammessi alla frequenza gratuita meno di due alunni per scuola;
- ☐ se la sezione frequentata dagli alunni ammessi gratuitamente ha meno di 8 alunni per le scuole composte da una sola sezione e meno di 15 alunni se la scuola è composta da più di una sezione;
- ☐ se la scuola ha richiesto, comunque, alle famiglie in sostituzione delle rette, contributi ad altro titolo;

- ☐ se gli alunni risultano essere stati accolti a titolo “semigratuito”;
- ☐ se la disabilità dell’alunno accolto gratuitamente per questo motivo non è certificata ai sensi della legge 104/1992;
- ☐ se il nucleo familiare di cui fa parte l’alunno accolto alla frequenza gratuita perché di disagiate condizioni economiche, ha una situazione I.S.E.E. relativa all’anno precedente superiore ad euro 12.058,82;
- ☐ Comporterà la revoca del contributo ed il conseguente recupero a carico della scuola
- ☐ l’accertamento della non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nell’istanza, o la formazione o uso di atti falsi. In tal caso l’Amministrazione regionale procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato e a richiedere l’applicazione delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- ☐ se gli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza per i quali è stato concesso il contributo non hanno completato l’anno scolastico e non sono stati sostituiti con altro alunno successivo in graduatoria;
- ☐ la mancata presentazione entro 30 giorni dalla fine delle attività didattiche della conferma che gli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza per i quali è stato ottenuto il contributo hanno frequentato l’intero anno scolastico allegando apposita dichiarazione dei genitori che confermi la frequenza gratuita per l’intero anno scolastico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana - Assessorato regionale Istruzione e Formazione Professionale ai sensi dell’art. 68 della L.r. 12/08/2014 n. 21 e trasmesso alla GURS per la pubblicazione.

F.to L’ASSESSORE
On. Avv. Girolamo Turano